



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

Presiede il Presidente, Fabrizio Volpini.

Assiste il Segretario della IV Commissione assembleare permanente Maria Antonietta Giannetti.

Alle ore, 14,45 nella Sala “Bastianelli” secondo piano della sede dell’Assemblea legislativa delle Marche, sita in Piazza Cavour n. 23, Ancona, il Presidente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Regolamento interno, verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta della IV Commissione assembleare permanente.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, tra le varie ed eventuali, comunica che intende dedicare, prima della fine della legislatura, una o più sedute, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, all’esame e riflessione in merito a quanto disposto nel decreto - legge 19 maggio 20120, n. 34, cosiddetto “Decreto rilancio”, riguardo, in particolare, in materia di assistenza territoriale, di riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 e di misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per tale emergenza.

Il Presidente comunica, inoltre, che i Comitati di partecipazione alla tutela della salute, previsti dall’art. 24 della l.r. 13/2003, hanno fatto richiesta di audizione anche su tali argomenti. Intervengono, oltre al presidente Volpini, i consiglieri Enzo Giancarli, Sandro Zaffiri, Federico Talè, Francesco Micucci.

Il consigliere Sandro Zaffiri fa, inoltre, presente che invierà alla Commissione la relazione del consulente, incaricato dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, Prof. Emmanuele Pavolini in merito ad un’analisi delle politiche regionali destinate alla popolazione non autosufficiente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

<p><u>PDL n. 291/2019</u> “Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale” - Relatori: Volpini – Zaffiri - Esame ed approvazione;</p>

Il Presidente nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno e, previa verifica del numero legale ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

dell'articolo 28 del Regolamento stesso, pone in votazione la sostituzione del relatore espressione della maggioranza, se stesso, Fabrizio Volpini, con il consigliere Federico Talè.

La Commissione approva all'unanimità.

La Commissione, dopo ampia discussione, decide di audire nuovamente l'Ordine degli Assistenti sociali Marche, il SUNAS Marche e la FIALS, prima di procedere all'approvazione della proposta di legge.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

Parere n. 174/2019 "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) - requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali". Ritiro DGR n. 570 del 21/05/2019". - Relatori: Volpini – Leonardi – Audizione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport – Esame ed eventuale approvazione;

Sono presenti il Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport e il Funzionario del Servizio medesimo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente dà la parola al Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport e successivamente al Funzionario del Servizio stesso.

Intervengono, oltre al Presidente, Fabrizio Volpini, la Vicepresidente Elena Leonardi, i consiglieri Romina Pergolesi, Enzo Giancarli e Francesco Micucci.

Conclusa la discussione, il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in votazione la seguente proposta di parere:

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 24 settembre 2019 "Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente sullo schema di deliberazione concernente: 'L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle Strutture Sociali'. Ritiro D.G.R. n. 570 del 21.05.2019".



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

PRESO ATTO delle risultanze della discussione;

VISTO l'articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche, da apportare all'allegato A dello schema di deliberazione, come di seguito specificatamente formulate.

Sub-Allegato A2/G:

1. alla pagina 13, requisito 2, aggiungere dopo le parole: "barriere architettoniche" le parole "e sensoriali";
2. alla pagina 16, requisito 32, aggiungere dopo le parole "contratti collettivi nazionali di lavoro" le parole "sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.";
3. alla pagina 16 , aggiungere il seguente requisito:
"34. Ciascuna struttura assicura una procedura sull'utilizzo di presidi e materiali di protezione per rischio biologico (kit completo), disponendo una verifica mensile delle scorte, pari almeno a tre mesi di autonomia, basata sull'analisi del fabbisogno organizzativo e sulle modalità di riassortimento continuo degli stessi dispositivi di protezione individuale."

Sub-Allegato A2/S:

4. alla pagina 19, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, sostituire le parole "la capacità ricettiva della Casa di Riposo non può superare 80 posti residenziali (120 per le CR già operanti) organizzati per nuclei da massimo 30 posti. Possono essere inseriti nel modulo, se presenti i relativi standard, posti letto R3 per un massimo del 30% dei posti del modulo di Casa di Riposo. Per le strutture già esistenti sono fatte salve le autorizzazioni precedenti. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7,



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

per 12 mesi all'anno.", con le parole "la capacità ricettiva della Casa di Riposo non può superare 80 posti residenziali (120 per le CR già operanti) organizzati per nuclei da massimo 30 posti. Il Servizio residenziale è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 12 mesi all'anno.";

5. alla pagina 21, requisito 17 - alla pagina 24, requisito 11 - alla pagina 27, requisito 16, sostituire le parole: "Il Responsabile della Struttura è in possesso di diploma di laurea triennale in ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, sanitaria, pedagogico-educativa o psicologica ed esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi residenziali socio-educativi e socio-assistenziali.", con le seguenti: "Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.
Il responsabile della struttura deve, altresì, aver maturato una esperienza almeno biennale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.";
6. alla pagina 26, requisito 4, dopo le parole "ad accogliere due persone", aggiungere le parole: "(Sono fatte salve le deroghe precedentemente autorizzate ai sensi del RR n. 1/2004).";
7. alla pagina 27, requisito 15, sopprimere le parole " , su richiesta,";
8. alla pagina 29, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, dopo il primo periodo aggiungere le parole: "(sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti)";
9. alla pagina 33, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, dopo il primo periodo aggiungere le parole "(sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti)";
10. alla pagina 38, paragrafo Definizione, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La Casa rispetta i requisiti strutturali, organizzativi e professionali previsti dall'Intesa Stato – Regioni del 27.11.2014 (e s.m.i).";
11. alla pagina 38, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, dopo il primo periodo, aggiungere le parole "ed è ad indirizzo segreto (sono esclusi dal computo le/i bambine/i aventi età inferiore ai 3 anni eventualmente presenti).";



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

12. alla pagina 41, aggiungere il seguente requisito “19 La Casa garantisce anonimato e riservatezza.”;
13. alla pagina 45, requisito 11, sostituire il secondo capoverso con il seguente: “Il Soggetto titolare può individuare quale Responsabile della struttura anche una persona esterna alla/alle coppia/e degli adulti residenti che svolgono la funzione educativa e di accompagnamento sociale, purché in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia), o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.
Il responsabile della struttura deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.”;
14. alla pagina 45, requisito 14, sostituire le parole “la competente Zona Territoriale dell’ASUR” con le parole “il competente Distretto sanitario”;
15. alla pagina 48, requisito 12 - alla pagina 51, requisito 12 - alla pagina 54, requisito 11 - alla pagina 58, requisito 12 - alla pagina 61, requisito 12 - alla pagina 63 requisito 10 - alla pagina 66, requisito 11, sostituire il primo capoverso con il seguente: “Il responsabile della struttura deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.
Il responsabile della struttura, deve altresì aver maturato una esperienza almeno biennale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali.”;
16. alla pagina 48, requisito 13 - alla pagina 51, requisito 14 - alla pagina 54, requisito 12 - alla pagina 58, requisito 13 - alla pagina 61, requisito 14 – alla pagina 63, requisito 11 - alla pagina 67, requisito 12, sostituire il primo capoverso con il seguente: “Sono presenti nella struttura operatori qualificati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale); area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.”;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

17. alla pagina 48, requisito 14 - alla pagina 51, requisito 13 – alla pagina 54 requisito 13 - alla pagina 58, requisito 14 – alla pagina 61, requisito 13 - alla pagina 64, requisito 12 - alla pagina 67 requisiti 13 e 14, aggiungere dopo la parola “operatore” la parola “qualificato”;
18. alla pagina 48, requisito 16, sostituire le parole “la competente Zona Territoriale dell’ASUR” con le parole “il competente Distretto sanitario”;
19. alla pagina 54, requisito 15, sostituire le parole “la competente Zona Territoriale dell’ASUR” con le parole “il competente Distretto sanitario”;
20. alla pagina 71, aggiungere il seguente requisito: “ 13 bis Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.”;
21. alla pagina 72, requisito 17, sopprimere le parole “Progetto educativo individualizzato/”;
22. alla pagina 72, requisito 23 - alla pagina 83, requisito 22 - alla pagina 87, requisito 21 - alla pagina 92, requisito 19 - alla pagina 96, requisito 19, sostituire il primo capoverso con il seguente: “Il Responsabile deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
area sanitaria (L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale); LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa; area umanistico-sociale (L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-85 BIS Scienze della formazione primaria - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale) o titoli equiparati o equipollenti secondo la vigente normativa.
Inoltre, il responsabile della struttura, se in possesso unicamente di una delle lauree triennali sopra indicate, deve aver maturato una esperienza almeno quinquennale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi residenziali o semiresidenziali; se invece il responsabile della struttura è in possesso di laurea magistrale è sufficiente che la predetta esperienza abbia avuto una durata almeno biennale.”;
23. alla pagina 76, requisito 9, sostituire la parola “privati” con la parola “riservati”;
24. alla pagina 76, requisito 11, sostituire le parole “E’ presente almeno un servizio igienico per il personale.” con le parole “Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.”;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

25. alla pagina 76, requisito 15, aggiungere all'elenco puntato " - i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.";
26. alla pagina 79, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, al terzo capoverso, dopo le parole "E' garantita inoltre l'accoglienza, se appropriata, di fratelli/sorelle di età diverse." aggiungere le parole "L'eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del minore è consentita, in casi particolari, su disposizione del Tribunale per i Minorenni e su progetti dei Servizi invianti.";
27. alla pagina 80, paragrafo Durata della permanenza in struttura, sostituire le parole "progetto educativo" con le parole "piano di intervento";
28. alla pagina 81 aggiungere il seguente requisito: "12 bis Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.";
29. alla pagina 81, requisito 14, aggiungere all'elenco puntato "- i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.";
30. alla pagina 86, aggiungere il seguente requisito: "10 bis Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.";
31. alla pagina 86, requisito 12, dopo le parole "contenente", sostituire l'elenco puntato con il seguente: "
 - l'analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore;
 - i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - l'obiettivo conclusivo dell'intervento, con le relative fasi e tempi;
 - gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia affidataria e/o con la famiglia adottiva;
 - il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali;
 - ruoli e competenze dei servizi e della Comunità;
 - modalità e tempi di verifica.";
32. alla pagina 87, requisito 14, sostituire le parole "Progetto di Servizio" con le parole "piano di intervento.";
33. alla pagina 89, paragrafo Capacità ricettiva e tipo di organizzazione, sostituire la parola "sei" con la parola "sette";
34. alla pagina 89, paragrafo Durata della permanenza in struttura, sostituire le parole "progetto educativo" con le parole "Piano d'intervento" e le parole "struttura ospitante" con le parole "Comunità ospitante";



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

35. alla pagina 91, aggiungere il seguente requisito: “11 bis Nella stessa struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.”;
36. alla pagina 91, requisito 13, aggiungere all’elenco puntato “- i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.”;
37. alla pagina 92, requisito 16, primo capoverso, terza riga, sostituire la parola “progetto” con le parole “Piano d’intervento”;
38. alla pagina 94, paragrafo “Definizione”, seconda e terza riga, sostituire la parola “ragazzi” con la parola “giovani”;
39. alla pagina 94, paragrafo Caratteristiche Utente con relativo livello di intensità assistenziale, al primo capoverso sostituire la parola “persone” con la parola “giovani”;
40. alla pagina 95, aggiungere il seguente requisito “10 bis Nella struttura possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.”;
41. alla pagina 96, requisito 20, sostituire le parole “8 ore” con le parole “4 ore”;
42. alla pagina 102, aggiungere il seguente requisito: “9 bis Nella stessa possono essere ospitati al massimo due moduli per minorenni, anche di tipologia diversa, ma nessun modulo per adulti.”

Sub-Allegato A3:

43. alla pagina 105, l’intestazione del Sub-Allegato A3, è sostituita dalla seguente: “PROCEDURE TRANSITORIE E MODULISTICA”;
44. alla pagina 105, dopo l’intestazione e prima del paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti parole: “Nelle more che divenga operativa l’apposita piattaforma informatica in corso di preparazione, si dispone quanto segue.”;
45. alla pagina 105, il titolo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE”;
46. alla pagina 105, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole “Legge regionale n. 21/2016”, aggiungere le seguenti parole “(nota 1)” e aggiungere a piè di pagina la seguente nota:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

“Art. 8

(Autorizzazione alla realizzazione)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture di cui all'articolo 7, comma 1, di questa legge presentano al Comune competente per territorio, oltre alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, la domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'articolo 8 ter del d.lgs. 502/1992.
2. Il Comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e per la verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).
3. La struttura organizzativa regionale competente effettua la verifica di compatibilità sentita l'ARS.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previa acquisizione della verifica di compatibilità indicata al comma 2.
5. L'autorizzazione decade se entro ventiquattro mesi dal rilascio non viene presentata la relativa domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 9, fatta salva la possibilità da parte della Regione di concedere proroghe per situazioni di particolare difficoltà di realizzazione.

Art. 9

(Autorizzazione all'esercizio)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono esercitare l'attività presso strutture di cui all'articolo 7 e per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 8, terminati i lavori e comunque prima dell'utilizzo delle strutture medesime, devono presentare al Comune apposita domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
2. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi si avvale rispettivamente:
 - a) dell'OTA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), nonché per quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma se pubbliche od ospedaliere private;
 - b) del dipartimento di prevenzione dell'ASUR competente per territorio, per le strutture sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettera b), se extraospedaliere private, nonché per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e comma 2;
 - c) di apposita commissione tecnico-consultiva, costituita presso ciascun ambito territoriale sociale, per le strutture sociali previste all'articolo 7, comma 1, lettera c). La commissione è nominata per un quinquennio dal Comune capofila, è presieduta dal coordinatore d'ambito ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell'ambito medesimo, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione designato dall'ASUR.
3. Se è necessario effettuare lavori che richiedono la chiusura temporanea della struttura interessata, l'attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto esercente dotata dei requisiti, previa specifica autorizzazione temporanea del Comune contenente l'indicazione del periodo massimo di validità.
4. L'autorizzazione all'esercizio può essere richiesta anche per più tipologie di strutture tra quelle indicate all'articolo 7. Nel caso in cui vi sia compresenza di strutture sanitarie e sociali, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi il Comune si avvale dell'OTA.

Art. 10

(Disposizioni comuni)

1. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle Pagina 6 di 14 autorizzazioni previste da questo Capo.
2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare:
 - a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico;
 - b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
 - c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all'autorizzazione all'esercizio.

3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.

4. L'autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.

5. E' vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei seguenti casi:

a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;

b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;

c) più studi di cui al comma 2 dell'articolo 7;

d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).

6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l'incarico relativo a più strutture, purché l'orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.

7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al Comune, che provvede a variare l'autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi, alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), alla competente area vasta dell'ASUR."

.....

47. alla pagina 105, paragrafo 1, lettera b), le parole "entro 120 giorni dalla presentazione della domanda da parte del soggetto interessato" sono sostituite dalle parole "entro i termini procedurali previsti dalla vigente normativa";

48. alla pagina 105, il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E NON ANCORA RILASCIATE.";

49. alla pagina 105, paragrafo 2, lettera a), quarta riga, dopo la parola "Uffici" aggiungere le parole "comunali (SUAP)";

50. alla pagina 107, paragrafo 2, lettera b), le parole "entro 120 giorni dalla presentazione della domanda da parte del soggetto interessato" sono sostituite dalle parole "entro i termini procedurali previsti dalla vigente normativa";

51. alla pagina 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. PROCEDURA PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' AUTORIZZATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

a) I soggetti pubblici o privati già in possesso di autorizzazione all'esercizio prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione ai sensi della previgente normativa



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

regionale (LR 20/2002 e s.m.i. e R.R. 1/2004 e s.m.i), sono tenuti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, a pena di decadenza, a presentare ai competenti Uffici Comunali (SUAP) apposita autocertificazione circa l'avvenuto adeguamento della struttura ai requisiti di cui al presente atto. L'autocertificazione viene presentata utilizzando apposita modulistica secondo gli schemi-tipo predisposti ed approvati con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale contestualmente alla emanazione e pubblicazione della presente Deliberazione.

Per le strutture ubicate nei comuni del cratere sismico il termine di 180 giorni di cui sopra previsto per la presentazione dell'autocertificazione può essere, per specifiche e motivate esigenze, prorogato dal Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione per il periodo strettamente necessario alle specifiche e motivate esigenze addotte.

b) Il Comune (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione – avvalendosi della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) – emette, entro 365 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione di cui sopra, il provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione.

c) Sino al rilascio del provvedimento espresso di rilascio o di diniego della nuova autorizzazione, l'attività può essere esercitata senza soluzione di continuità sulla base dell'autorizzazione già rilasciata.”.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

PDL n. 285/2019 “Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico” e PDL n. 286/2019 “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico” Abbinare ai sensi dell'art. 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa Relatori: Talé – Leonardi – Esame testo unificato;

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato delle due proposte di legge.

Intervengono, oltre al Presidente, Fabrizio Volpini, la Vicepresidente Elena Leonardi, i consiglieri Romina Pergolesi, Francesco Micucci e Sandro Zaffiri.
La Commissione rinvia il prosieguo dell'esame del testo unificato.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

Approvazione verbale della seduta precedente;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 200 del 4 giugno 2020

La Commissione rinvia.

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40.

Il Presidente
(Fabrizio Volpini)

Il Segretario
(Maria Antonietta Giannetti)